REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI DIALITICI PRESSO IL CENTRO SATELLITE DELL'OSPEDALE DI TREVISO, DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO 4
Articolo n. 2 4
PERIODO CONTRATTUALE, PROROGA, RINNOVO ED OPZIONI 4
Articolo n. 3 5
PERIODO DI PROVA 5
Articolo n. 4 5
QUANTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 5
4.1 Servizio presso il Presidio Ospedaliero di Treviso 5
Articolo n. 5 9
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 9
Articolo n. 6 11
REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 11
Articolo n. 7 12
CONDIZIONI DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE 12
Articolo n. 8 13
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 13
Articolo n. 9 15
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 15
Articolo n. 10 15
CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI 15
Articolo n. 11 16
SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 16
Articolo n. 12 20
CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALTA' 20
Articolo n. 13 22
PERSONALE DIPENDENTE COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI 22
OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO 22
Articolo n. 14 25
GARANZIA DEFINITIVA 25
Articolo n. 15 26
ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA 26
ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 27
ARTICOLO 17 - REVISIONE PREZZI 28
ARTICOLO 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO 28
ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 29
ARTICOLO 20 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI 30
ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 30
ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 31
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 32
ARTICOLO 24 – RECESSO 34
ARTICOLO 25 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 34
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 34
ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO 35
ARTICOLO 28 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA 36

ARTICOLO 29 - VARIAZIONI SOGGETTIVE....36
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI....36
ARTICOLO 31 – FORO COMPETENTE....36
ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI FINALI....37

Articolo n. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per la gestione dei trattamenti dialitici (servizi infermieristici) presso il Centro Satellite del presidio ospedaliero di Treviso, per i pazienti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina le caratteristiche della gestione del servizio.

Articolo n. 2
PERIODO CONTRATTUALE, PROROGA, RINNOVO ED OPZIONI

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

Il contratto collettivo applicabile è quello per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo come stabilito dalle tabelle ministeriali aggiornate di cui al Decreto Ministeriale n. 30/2024. L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

Il servizio deve essere attivato **entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.**
In caso di anticipata esecuzione in via d'urgenza **il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso**.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente documento, per la clausola di revisione prezzi, la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/20203 e s.m.i., clausola di rinegaziazione/revisione contrattuale;

- ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/20203 e s.m.i.: la Stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dalla lettera d) dell'articolo 120, comma 1, del Codice in caso di modifiche soggettive societarie purché permangano, in capo al subentrante, i requisiti generali e speciali previsti nel Disciplinare di gara.

- ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/20203 e s.m.i.: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: è prevista l'opzione temporale di proroga del contratto fino al limite massimo di 12 mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

Articolo n. 3
PERIODO DI PROVA

Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo quanto previsto dal presente documento, l'ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Qualora l'Appaltatore non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà ad incamerare la cauzione definitiva e all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

Per l'individuazione del nuovo contraente l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà anche interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 124 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'affidamento avverrà alle condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Decorsi positivamente i primi sei mesi, il periodo di prova si intenderà pienamente superato, senza necessità di formale comunicazione in merito.

Articolo n. 4
QUANTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio che l'Appaltatore deve garantire consiste nell'assistenza infermieristica ai pazienti dializzati e nel soddisfacimento di quant'altro necessario al funzionamento del servizio per prestazioni emodialitiche.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare unitarietà nella gestione delle prestazioni sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico, stante la necessità di garantire un interlocutore unico che abbia una organizzazione e una visione di insieme dei servizi.

L'Appaltatore dovrà garantire le attività necessarie alla gestione dei servizi infermieristici nell'ambito delle prestazioni emodialitiche.

L'articolazione dell'orario potrà subire delle variazioni in conseguenza di particolari esigenze manifestate dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, comunque da concordarsi preventivamente.

4.1 Servizio presso il Presidio Ospedaliero di Treviso

L'attività infermieristica presso il Centro Satellite del Presidio Ospedaliero di Treviso è prevista dal lunedì al sabato, con orario dalle 6:30 alle, di norma, 19:30, per l'effettuazione di n. 144 dialisi settimanali pari a circa n. 7.500 (settemila cinquecento) dialisi annue.

In particolare:
1. il rapporto infermiere/paziente è di massimo 1 a 4 (uno a quattro);
2. il numero di pazienti presenti per fascia di servizio è di 12 (dodici) dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi:

Descrizione	Pazienti	Fasce di servizio	Giorni
Mattino	12	3	lun-mer-ven
Pomeriggio	12	3	lun-mer-ven
Mattino	12	3	mar-gio-sab
Pomeriggio	12	3	mar-gio-sab
Totale	**48**	**12**	

Il numero dei pazienti trattati è pari a n. 48 (quarantotto).

Il servizio deve prevedere la continuità assistenziale. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale in caso di eventuali assenze improvvise.

Il servizio di assistenza infermieristica comprende le seguenti attività:
- predisporre la modulistica per l'attività ambulatoriale;
- preparare e controllare tutto il materiale che necessita all'attività (predisposizione check list, disposizioni operative di ambulatorio e piani di attività);
- accogliere ed identificare l'utente compreso eventuale triage e la misurazione della temperatura secondo le indicazioni fornite dal Direttore del Reparto Nefrologia e Dialisi;
- verificare l'appuntamento nel foglio di lavoro;
- assistere l'utente durante la prestazione;
- erogare la prestazione se di propria competenza (ECG, medicazioni, ecc.);
- somministrare farmaci (come da protocollo o secondo prescrizione specialistica);
- fornire all'utente le indicazioni sanitarie relative alle norme di comportamento rispetto alla prestazione eseguita;
- segnalare eventuali modifiche della prestazione eseguita nel foglio di lavoro;
- sostituire il materiale utilizzato;
- effettuare la detersione, il lavaggio e la sanificazione degli strumenti utilizzati, compresi i letti bilancia ad ogni cambio utente;
- rifacimento dei letti;
- preparazione e raccolta del materiale da sterilizzare da inviare alla centrale di sterilizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- stoccaggio dei rifiuti speciali come da procedura aziendale, preparazione e raccolta della biancheria sporca da inviare alla centrale di lavaggio e sterilizzazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- ripristinare la postazione (es.: pulizia apparecchiature);
- spegnere le apparecchiature;
- controllare le scadenze materiale/farmaci secondo tempistiche indicate;
- approvvigionamento, dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dei materiali di farmacia e di magazzino e compresa la biancheria pulita, con l'utilizzo dei sistemi aziendali e loro stoccaggio, secondo le indicazioni del coordinatore infermieristico del Centro principale;

- utilizzo dei sistemi aziendali per, ad esempio, l'inserimento degli esami di laboratorio, le richieste di interventi tecnici ecc.;
- registrare su apposito sistema informatico le prestazioni per seduta emodialitica nonché eventuali visite, ECG, infusioni, medicazioni, consulenze esterne/interne, ecc.;
- segnalare la necessità di interventi per riparazione/manutenzione apparecchiature;
- riordinare e controllare i locali utilizzati;
- applicare le procedure assistenziali esistenti;
- applicare le procedure, i protocolli e le linee guida aziendali;
- applicare le procedure informatiche in uso;
- accompagnamento e/o supporto per i trasporti di utenti non autonomi all'interno della sede ospedaliera;
- prenotazione richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dallo specialista;
- collaborare con il tecnico esterno per il prelievo delle acque di dialisi;
- tenuta della documentazione sanitaria secondo la normativa vigente.

Le principali attività da svolgere e sopra elencate non sono esaustive ma esemplificative del servizio da garantire.

Il servizio dovrà essere reso tenendo conto della peculiarità dell'utente preso in carico, al quale il personale dell'Appaltatore dovrà rispondere per tutti gli aspetti clinico assistenziali nella loro completezza, per quanto di competenza e su indicazione del Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi o dello specialista in servizio.

Fermo restando che il servizio oggetto del presente Capitolato speciale non possa essere svolto prescindendo dal coordinamento con tutte le attività svolte all'interno dell'UOC di Nefrologia e Dialisi, l'Appaltatore procederà in piena autonomia, con proprie risorse e con l'assunzione del rischio a proprio carico.

L'Appaltatore, pertanto, avrà la completa autonomia di gestione del proprio personale.

Sono fatti salvi i controlli che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà effettuare con le modalità indicate nei successivi articoli del presente documento.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni, procedure, protocolli e istruzioni operative destinati a disciplinare le attività svolte all'interno dell'UOC di Nefrologia e Dialisi, il cui Direttore e/o suo Delegato, fornirà tutte le pertinenti informazioni in merito, agli eventuali interessati.

L'Appaltatore dovrà erogare il servizio richiesto mediante:

1. **autonomia nella gestione delle fasce di servizio:** l'Appaltatore attraverso il suo Referente Infermiere sarà responsabile della pianificazione e del controllo delle fasce di servizio. La stessa dovrà essere resa nota, e depositata, entro il giorno 20 del mese, per il mese successivo, al coordinatore infermieristico dell'UOC di Nefrologia e Dialisi. Ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, ed avuto riguardo al particolare impegno che comporta il lavoro da svolgere, le fasce di servizio dovranno essere configurate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con cadenze e durate contenute ed adeguate, tali da non generare un eccessivo carico psicofisico del personale addetto;

2. **autonomia nella gestione delle presenze – assenze:** deve essere garantita l'effettiva e costante presenza degli operatori. L'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione del proprio personale, in caso di assenza anche non programmata;

3. **pianificazione e programmazione del percorso formativo:** tutto il personale destinato allo svolgimento del servizio, prima del suo avvio, dovrà essere formato circa l'uso delle attrezzature, dei protocolli, dei software, ecc., in uso presso l'UOC di Nefrologia e Dialisi. La suddetta attività

formativa dovrà essere svolta senza oneri per l'ULSS la quale, al fine di garantire un miglior inserimento, potrà prevedere un periodo di affiancamento del proprio personale a quello dell'Appaltatore. Qualora il Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi o suo Delegato lo ritenga necessario e senza oneri per l'ULSS n. 2 Marca trevigiana, il personale dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà frequentare eventuali riunioni formative ed organizzative periodiche proposte dalla stessa UOC di Nefrologia e Dialisi, al fine di coordinare/armonizzare le attività all'interno dell'UOC stessa.

L'Aggiudicatario dovrà individuare e nominare al momento dell'avvio del servizio un Referente Infermiere dell'Appaltatore, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni di effettuazione del servizio per far fronte a tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali oltre a garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario deve, inoltre, individuare un **sostituto del Referente Infermiere** di cui sopra in caso di assenze di quest'ultimo a qualsiasi titolo.

Per l'attività del Referente Infermiere, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun costo aggiuntivo. La funzione di coordinamento e supervisione deve intendersi compresa nella quotazione economica offerta in sede di gara.

Nell'esclusivo interesse dei pazienti, resta inteso che in tutti i casi in cui dovessero sorgere questioni/problematiche di natura sanitaria il **Referente Infermiere dell'Appaltatore** dovrà confrontarsi con il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi (o in caso di assenza dello stesso con un altro Medico) e/o con il Coordinatore Infermieristico (o in caso di assenza di quest'ultimo con l'Infermiere Professionale che lo sostituisce), il cui parere, in ogni caso, sarà considerato prevalente (vincolante).

Il **Referente Infermiere dell'Appaltatore** dovrà garantire la comunicazione con il personale Medico ed Infermieristico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nonché con tutti gli operatori coinvolti nel piano di cura.

Qualora l'UOC di Nefrologia e Dialisi ritenga necessaria la discussione di problematiche di natura clinico-organizzativa, ai fini dell'ottimizzazione del servizio, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare appositi incontri (indicativamente con cadenza mensile) cui parteciperanno il **Referente Infermiere dell'Appaltatore** e il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi (o in caso di assenza dello stesso con altro Medico delegato) e/o il Coordinatore Infermieristico (o in caso di assenza di quest'ultimo l'Infermiere Professionale che lo sostituisce).

Restano a carico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana:
- la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi dove dovrà essere svolto il servizio;
- la fornitura di tutto il materiale, i macchinari, i farmaci per i trattamenti dialitici, previo riordino settimanale da parte dell'Appaltatore;
- le attività di sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali;
- la fornitura di biancheria per il reparto, la lavanderia e pulizia dei locali;
- il pagamento utenze (energia elettrica, acqua, ecc.);
- la messa a disposizione di farmaci;
- la messa a disposizione di dispositivi medico-chirurgici;
- la messa a disposizione di disinfettanti;
- la messa a disposizione di materiale di medicazione;
- la messa a disposizione di apparecchiature/attrezzature;
- la messa a disposizione di strumenti elettronici, informatici e software;
- la messa a disposizione di software per la gestione delle sedute dialitiche;

- la messa a disposizione di dispositivi protesici;
- la messa a disposizione di dispositivi medici;
- la messa a disposizione di presidi sanitari;
- la messa a disposizione di materiali di consumo;
- la messa a disposizione di arredi e mobilio idonei;
- la manutenzione delle apparecchiature/attrezzature;
- la manutenzione dell'immobile e del mobilio;
- la sterilizzazione del materiale non monouso;
- la riparazione dei dispositivi protesici;
- la fornitura dei DPI per gli operatori dell'Appaltatore.

Articolo n. 5
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'erogazione dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- organizzare e gestire tutto il personale necessario all'erogazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi offerti in sede di gara e nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia;
- coordinare i servizi in appalto;
- applicare i protocolli e i processi operativi secondo le modalità appropriate;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia normativa e tecnologica senza onere alcuno per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:
- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività;
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto, per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai CCNL di rispettivo inquadramento;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni (anche relativamente ai degenti) ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario, ivi compresi gli interventi di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale ed a garantire che il medesimo presti la propria attività in modo continuativo (possibilmente mantenendo la stabilità di organico) presso la struttura di assegnazione;
- garantire l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali, e ad effettuare le denunce afferenti le malattie infettive;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi;

L'Appaltatore è obbligato, altresì:
- ad indicare le **generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato** nel servizio;
- a produrre, **ad inizio appalto**, **una dichiarazione di impegno** al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e, **successivamente**, **con periodicità mensile**, **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, **comprovante l'adempiuto periodico rispetto dell'impegno assunto** (Circolare Regione Veneto n. 271849 del 19/05/2023);
- a **fornire al personale impiegato**, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:
 - **idoneo vestiario e calzature** che permettano l'immediata distinzione rispetto all'abbigliamento in dotazione ad altro personale dell'Ospedale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
 - **tesserino di riconoscimento** riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

 i quali dispositivi dovranno obbligatoriamente essere utilizzati dal personale suddetto durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per l'abbigliamento, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva di formulare un giudizio vincolante sul vestiario proposto dall'Appaltatore.

Il vestiario dovrà essere cambiato almeno giornalmente o più frequentemente all'occorrenza, al fine di garantire la massima igiene, pulizia e decoro.

Per il lavaggio delle divise utilizzate per lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore potrà avvalersi, con oneri a proprio carico, del servizio di Lavanolo dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In ogni caso gli operatori dell'Appaltatore dovranno presentarsi al lavoro con divise perfettamente pulite e stirate.

La fornitura e il lavaggio di tutta la rimanente biancheria utilizzata nel Reparto rimane a carico dell'ULSS n. 2 Marca trevigiana.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla sua sostituzione con altro parimenti idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato come non conforme allo svolgimento dell'incarico.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale a carico dell'Appaltatore ed è causa di risoluzione contrattuale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'Appaltatore, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante, nonché ai rispettivi codici deontologici professionali.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare e trasmettere, almeno ogni tre mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
b) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa;
c) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.

Articolo n. 6
REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE INFERMIERISTICO

L'attività infermieristica dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità n. 739 del 14/09/1994, dal Codice Deontologico e da ogni altra disposizione già emanata o che verrà emanata in futuro.

Nell'ambito del servizio da svolgere, sono comprese tutte quelle operazioni e/o attività di controllo e verifica tipiche dell'**assistenza infermieristica** per:

1. l'accoglienza degli utenti;
2. la valutazione all'ingresso del paziente;
3. l'identificazione dei bisogni degli utenti;
4. garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche;
5. l'accompagnamento di utenti non autonomi all'interno delle sedi ospedaliere, per eventuali accertamenti/trattamenti. Tale attività può essere svolta anche da personale con qualifica di Operatore Socio Sanitario;
6. la gestione di richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dal medico;
7. l'approvvigionamento del materiale sanitario, di farmacia e di magazzino con utilizzo dei sistemi informatici aziendali e loro stoccaggio;
8. la tenuta della documentazione sanitaria secondo la normativa vigente;
9. il rispetto e l'applicazione dei protocolli relativi alla gestione del paziente, per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari;
10. collaborare e, se del caso, istruire il personale addetto all'assistenza, al fine di una efficace e corretta assistenza del paziente;
11. operare in stretta collaborazione con il Medico specialista.

Il **personale infermieristico** impiegato nello svolgimento dell'appalto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea di infermiere, o titolo equipollente, specificando che per i professionisti non italiani dovrà essere presentato il riconoscimento del titolo mediante Provvedimento ministeriale. Il personale di nazionalità non italiana dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'idonea comunicazione con utenti e altri operatori. Tale idoneità potrà essere valutata insindacabilmente dal Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi o da un suo delegato; in caso di valutazione negativa l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla immediata sostituzione con altro personale idoneo;

2. essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;

3. non essere dipendente di strutture pubbliche, attestato mediante apposita autocertificazione (con esclusione dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali);

4. possesso di idoneità alla mansione specifica (lavoro di infermiere) per i rischi lavorativi: gas anestetici (Circ. Reg. 50/89), biologico ed elettromagnetico, movimentazione manuale dei carichi, (D.Lgs. 81/2008), rilasciato da un medico competente/autorizzato in Medicina del Lavoro ed Igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;

5. possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;

6. esperienza in tema di trattamenti dialitici di almeno 6 mesi e conoscenza approfondita dell'utilizzo di tutte le tecniche depurative impiegate;

7. certificazione di aver seguito un corso secondo il protocollo BLS-D per la gestione delle emergenze;

8. buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'idonea comunicazione con utenti e altri operatori.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà, in ogni momento, richiedere la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro e uniformarsi a tutte quelle di carattere generale emanate dall'ULSS n. 2 Marca trevigiana per il proprio personale. In particolare dovrà:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
- prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e comunque mantenere il segreto d'ufficio e professionale su dati, documenti, fatti e circostanze riguardanti gli utenti e/o concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Articolo n. 7
CONDIZIONI DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti ad esso collegati, pena l'applicazione di eventuali penali.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le migliorie e metodologie operative di cui all'Offerta tecnica presentata in sede di gara.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche dell'Offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, salvi in ogni caso i più ampi obblighi assuntivi derivanti dal CCNL applicato dal nuovo aggiudicatario dell'affidamento e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, trattandosi di appalto di servizi, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 2 del presente Capitolato.

La partecipazione alla presente procedura costituisce accettazione esplicita di quanto sopra riportato.

L'elenco e i dati relativi al personale dipendente attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante (vedasi allegato n. 3 al Disciplinare di Gara), con il relativo numero degli addetti, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, monte ore, etc.

L'Aggiudicatario dovrà quindi presentare un progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

La mancata accettazione della clausola sociale comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo n. 8
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l'utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell'Azienda, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente procedura che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato "General Data Protection Regulation", in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta

applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà:

- tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi;
- adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta;
- non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti di propri dati di natura simile.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla stessa.

L'Aggiudicataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati e il consenso al trattamento si richiama espressamente l'art.19 del presente documento.

Articolo n. 9
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).
Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.
Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
È onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Articolo n. 10
CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dall'Appaltatore a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione degli utenti. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore o suo delegato e con l'assistenza di personale clinico.
Il controllo sulle prestazioni erogate dall'Appaltatore, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.
In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile dell'Appaltatore o suo delegato, la Stazione appaltante ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.
Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Fermo restando che rimangono in capo all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana le attività di supervisione del servizio reso, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dall'Appaltatore e presentato in sede di gara.
I controlli andranno a valutare, anche, aspetti igienico-sanitari delle attrezzature e degli ambienti e l'adesione alle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Direttore dell'UOC Nefrologia e Dialisi, nonché all'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure e istruzioni operative dell'Azienda.
É previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli al massimo entro 2 mesi dall'inizio del servizio.

Articolo n. 11
SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.
I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara.
Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza, o meno, dei requisiti cardine del servizio prestato dall'Appaltatore;
- monitorare il livello del servizio prestato dall'Appaltatore valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultimo;
- sondare la qualità percepita dai destinatari del servizio;
- valutare la conformità dell'organizzazione aziendale dell'Appaltatore per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle quattro aree di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda per la condivisione delle stesse e per l'adozione delle opportune azioni di miglioramento entro 30 giorni dalla loro segnalazione. Inoltre l'Azienda potrà procedere con formale contestazione e/o l'eventuale applicazione delle penali.
Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'Azienda, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

Preliminarmente all'implementazione dei controlli, il sistema di monitoraggio e controllo descritto a seguire verrà recepito in appositi documenti che verranno condivisi con l'Appaltatore.
L'Appaltatore nel corso dei controlli dovrà mettere a disposizione dell'Azienda la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri ed elementi oggetto di controllo, non verificabili ed accertabili visivamente. Sarà a carico dell'Appaltatore la relativa manutenzione e la taratura degli strumenti utilizzati per il controllo.
Inoltre, in qualsiasi momento, l'Azienda ha la facoltà di effettuare, in piena autonomia, i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerto con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente Capitolato.
Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi inerenti al servizio in presenza o meno di rappresentanti o delegati dell'Appaltatore stesso.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito:

a) Controllo dei requisiti del servizio

Per requisiti del servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dall'Appaltatore e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana secondo quanto specificato dal presente documento.
Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

b) Monitoraggio dei livelli - performance del servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio delle performance del servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di specifici indicatori.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dall'Appaltatore è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda ULSS n. 2 e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative (valore soglia => 60%);

- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia dei miglioramenti possibili senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio (valore soglia => 50% e <60%);

- da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile (valore soglia < 50%).

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità dell'Appaltatore di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance inferiori alla soglia del 60%, come descritto nel seguito del presente articolo.

c) Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio: lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio ossia degli effettivi fruitori del servizio stesso, in modo tale che, dall'elaborazione dei risultati raccolti si possa individuare l'effettivo gradimento di quanto prestato dall'Appaltatore. A seguito dell'analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

d) Esecuzione di audit del processo: l'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. In particolare, gli audit, consentono di valutare la capacità, da parte di chi fornisce il servizio, di gestire il processo conformemente a quanto richiesto dall'Azienda, oltre a valutare le modalità di esecuzione del processo e l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise.

L'Azienda ha inoltre la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del servizio. Tale attività ha lo scopo di monitorare, analizzare e condividere con il Fornitore del servizio tutte quelle casistiche di non conformità/anomalie riscontrate dall'Azienda in relazione al servizio offerto dall'Appaltatore. Se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento ed eventuali penali.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.
Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia.

È facoltà dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, concordemente con l'Appaltatore, procedere laddove fosse necessario alla revisione del sistema di monitoraggio e controllo sia in fase di avvio, che attraverso revisioni periodiche (ad esempio: integrazione e/o modifica di requisiti e SLA).

D) Verifica, Monitoraggio e controllo del servizio

D1- MONITORAGGIO DEI REQUISITI

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha la facoltà, per mezzo di suoi referenti, di eseguire controlli sui requisiti del servizio invitando l'Appaltatore a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora l'Appaltatore, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitato a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà comunque procedere all'esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione allo stesso degli esiti rilevati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi oggetto di controllo sono:

- l'effettiva erogazione del servizio infermieristico secondo le modalità e i tempi (fasce di servizio, orari, etc.) indicati nel presente Capitolato e/o secondo quanto concordato tra le parti;
- la qualifica del personale impiegato;
- l'effettiva esecuzione di formazione, così come specificato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- la regolarità contributiva dell'Appaltatore, accertata mediante l'acquisizione del DURC;
- la corretta applicazione delle condizioni retributive, contributive e normative del personale impiegato dall'Appaltatore;
- il rispetto delle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi;
- l'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure ed istruzioni operative dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

D2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha la facoltà, per mezzo di suoi referenti, di monitorare i livelli del servizio invitando l'Appaltatore a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora l'Appaltatore, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitato a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà comunque procedere all'esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione scritta, allo stesso, degli esiti rilevati.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti, (es.: verbali), sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e dall'Appaltatore (se presente ai controlli) i quali, a rilevazione avvenuta, dovranno apporre la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato.

Qualora l'Appaltatore non fosse presente ai controlli, gli esiti degli stessi verranno comunicati per iscritto al medesimo, dall'Azienda.

D3 - MONITORAGGIO CUSTOMER SATISFACTION

Il monitoraggio della customer satisfaction viene eseguito sui destinatari del servizio reso, secondo degli strumenti ad hoc (es.: questionario).

Tale attività si articola in fasi successive:

- la prima è rappresentata da una fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell'indagine;

- segue poi la fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti "tipo" consistente nell'analisi degli utenti (in relazione alle loro caratteristiche), e nella conseguente suddivisione degli stessi in famiglie;

- a questa fase fa seguito quella di:
 - definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, ecc.);
 - definizione delle tecniche per l'analisi consistente nell'individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia "tipo" precedentemente individuata;
 - definizione degli attributi della rilevazione (categorie);
 - definizione della scala dei valori, con una soglia minima pari al 60%;

- si prosegue poi con la fase di pianificazione ed esecuzione dell'indagine;

- la fase conclusiva è rappresentata dall'analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento.

La griglia di analisi ed interpretazione dei dati raccolti sarà così modulata:

- sufficiente: customer satisfaction =>60%;
- insufficiente: customer satisfaction >50% e <60%;
- scarso: customer satisfaction <=50%.

Tale monitoraggio viene eseguito con cadenza che sarà definita dall'Azienda.

D4 - ESECUZIONE AUDIT

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai termini contrattuali.

La programmazione degli audit avverrà conformemente alla norma ISO 19.011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione". Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano.

Il team di audit sarà definito dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e comunicato all'Appaltatore.

E) ANALISI DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO E MIGLIORAMENTO

Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l'andamento della gestione del processo/servizio oggetto del presente Documento.

A fronte di ciò, implementati i controlli, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana inviterà l'Appaltatore ad un incontro volto a:

- condividere i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento;
- definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendersi;
- valutare l'efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere alla valutazione delle penali.

Al termine dell'incontro verrà redatto un **verbale d'incontro** che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti.

Le parti, prima dell'avvio del servizio, potranno definire un **protocollo operativo** per declinare nel dettaglio il sistema di monitoraggio e controllo, qualora se ne ravvisassero la necessità.

Articolo n. 12
CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALTA'

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità l'Appaltatore, per nessuna ragione, può interromperlo, sospenderlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Qualora ciò si verificasse, l'ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo o in violazione delle disposizioni del presente Capitolato saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Contestazioni

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda sanitaria indicherà.

Penali

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità l'Azienda si riserva di applicare le penali come di seguito specificato:

A) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00=, **ad evento**, per:

- erogazione del servizio non conforme ai tempi concordati indicati nel presente Capitolato;
- erogazione del servizio non conforme alle modalità indicate nel Capitolato;
- parziale applicazione delle condizioni retributive, contributive e normative del personale impiegato dall'Appaltatore;
- parziale esecuzione dei corsi di formazione proposti;
- parziale rispetto delle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Direttore dell'UOC di Nefrologia e Dialisi;
- non completa osservanza di regolamenti, protocolli, procedure ed istruzioni operative dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

B) Altre penali

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00=, **ad evento**, a seguito di violazioni inerenti:

- il non completo rispetto ed esecuzione degli adempimenti in fase di avvio del servizio.

C) Penali per customer

Ferma restando la necessità di procedere con l'adozione di un piano di miglioramento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di applicare:

- una penale pari ad Euro 200,00=, **per evento**, in caso di monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio con esito non sufficiente cioè complessivamente inferiore alla soglia del 60% e purché superiore alla soglia del 50%, previo contraddittorio con l'Appaltatore;
- una penale pari ad Euro 500,00=, **per evento**, in caso di monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio con esito scarso cioè complessivamente uguale o inferiore alla soglia del 50%, previo contraddittorio con l'Appaltatore

D) Penali per ritardo

Per ogni ritardo nell'esecuzione, così declinato:

- ritardo inizio servizio (e conseguente ritardo nell'inizio delle terapie dialitiche) superiore alla mezz'ora ed entro un'ora: Euro 500,00= ad evento. Sopra l'ora, il ritardo sarà classificato come erogazione del servizio non conforme ai tempi concordati di cui alla precedente lettera A);
- ritardo nell'approvvigionamento settimanale uguale o superiore a 1 giorno: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella registrazione delle prestazioni per seduta emodialitica: registrazione entro il giorno ma oltre l'orario di fine servizio di effettuazione: Euro 100,00=; per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di Euro 100,00= al giorno.
- ritardo nella segnalazione della necessità di interventi per riparazione/manutenzione apparecchiature: segnalazione entro il giorno ma oltre l'orario di fine del servizio di rilevazione anomalia: Euro 200,00=; per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di Euro 200,00= al giorno;
- ritardo nella prenotazione di richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dallo specialista uguale o superiore a 1 giorno: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni, non pervengano nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente non siano idonee - a giudizio insindacabile della Stazione appaltante - a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse delle note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento della prestazione.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Appaltatore saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente dell'Appaltatore stesso o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

Articolo n. 13
PERSONALE DIPENDENTE COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. È a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.
Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.
In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.
Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività (art. 6 del presente Capitolato).

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anormalità, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.
Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Articolo n. 14
GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dell'importo complessivo di aggiudicazione, al netto dell'IVA.
La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.
Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 12 mesi dalla data di scadenza del contratto, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.
La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.
È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

Articolo n. 15
ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.
È obbligo dell'Aggiudicataria stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente appalto richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio e con franchigia non superiore ad € 5.000,00.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;

2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente appalto (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'appalto;

3. prevedere il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;

4. assicurare che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente appalto, richiamandone le specifiche tra cui l'Oggetto, il codice CIG, il massimale RCT precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri nè limiti per massimale annuo.
La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.
La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benestare dell'Azienda; inoltre l'Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda, nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.
È obbligo dell'Aggiudicataria provvedere alla raccolta, verifica e consegna ad ULSS 2 delle polizze RC Professionali dei singoli professionisti che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC Professionale e regolarmente operante alla data del presente appalto, con massimale unico (che non preveda sotto limiti di scorta) e per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio e con franchigia e/o scoperto non superiore nel massimo ad € 5.000,00 e non opponibile al terzo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative richieste, l'Azienda si riserva di applicare le penali previste dall'art. 12.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di recedere dal Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base dei prezzi riportati in offerta e relativi alle prestazioni eseguite.

Il corrispettivo viene erogato da parte dell'Azienda ULSS 2 a seguito di rendicontazione di esecuzione delle prestazioni descritte al Capitolo 4 e viene riconosciuto solo a fronte di prestazioni interamente erogate.

Si precisa che:

A. Il prezzo offerto per ogni prestazione è comprensivo di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese per l'eventuale registrazione del contratto ecc.).
 Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante, fatte salve le previsioni di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

B. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

ARTICOLO 17 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie sulla parte della spesa relativa al personale.
La modalità di calcolo della revisione prezzi è pubblicata sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio. In caso di:

- assenze programmate e prevedibili del personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo per ferie estive, malattie, congedi), la comunicazione dei nominativi sostitutivi dovrà avvenire nel minor tempo possibile, e comunque non oltre la fascia di servizio mancante; si precisa che tale tipologia di sostituzione dovrà essere garantita dall'organico già in essere;
- assenze non prevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per cessazione del rapporto di lavoro, gravidanze) l'Aggiudicatario è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Azienda ed individuare, entro e non oltre i 7 (sette) giorni di effettiva assenza, il personale sostitutivo, comunicandone i relativi nominativi e CV alla Stazione Appaltante.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio sanitario essenziale.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per la fatturazione è necessario rendere disponibile ai competenti servizi dell'AULSS 2, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al mese di competenza, i dati mensili dell'attività svolta mediante la compilazione di un prospetto di sintesi che sarà definito mediante protocolli operativi a seguito di aggiudicazione.
L'Azienda ULSS n. 2 si impegna ad erogare, per i predetti servizi, il corrispettivo delle prestazioni rese ed autorizzate stabilito in sede di offerta, da corrispondersi sulla base dello effettivo servizio reso ed asseverato dall'Azienda stessa.
Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda Ulss 2, ai sensi della normativa vigente.
L'Aggiudicataria, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini.
Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile posticipata e dovrà contenere: il riferimento al Contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ed essere corredata di tutti i riferimenti necessari alla verifica della corrispondenza di quanto realmente eseguito, con allegato dettaglio delle prestazioni da definire al momento dell'avvio del servizio. Le specifiche del dettaglio delle prestazioni dovranno essere concordate con il DEC in sede di avvio del servizio.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A).
A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo. Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.
Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Sempre in sede di stipula del contratto l'Aggiudicataria è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicataria potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.
È fatto espresso divieto all'Aggiudicataria di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.
L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda.
Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A.".

ARTICOLO 20 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) Pec (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con p.e.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è vietato il c.d. "subappalto a cascata", in ragione della natura del servizio oggetto della presente gara d'appalto.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 122 del D. Lgs. n.36/2023, che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara. In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:
dopo 3 (tre) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.
mancato superamento del periodo di prova.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
di commissione di uno dei reati di cui all'articoli 94 del D.Lgs. n. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto0020provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e di commissione di violazioni, infrazioni, irregolarità cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
per eventuali sopravvenute nuove indicazioni regionali;
in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..
Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 24 – RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché le norme del Codice Civile in materia.
L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, nei casi di seguito riportati:
- qualora cessasse la necessità dell'esternalizzazione del servizio e venissero assegnate all'Azienda ULSS n. 2 le risorse professionali necessarie alla sua esecuzione interna;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante;
- qualora nel corso della presente procedura di gara venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica dei servizi di cui trattasi, una Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza Regionale e/o da Consip S.p.A.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ARTICOLO 25 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 138 del 30/01/2026, il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n. 113, nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia a livello nazionale, in particolare dalla Legge della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e regionale, in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione (PNA).
La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti documenti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09.10.2025 tra Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3)ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. ,319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico
La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
.
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13.11.2024 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.
L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 28 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative vigenti in materia che regolano le modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente documento.
Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene l'esecuzione dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto al relativo adeguamento mentre per quanto concerne eventuali conseguenti modifiche nelle modalità di pagamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziarle con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 29 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso l'Aggiudicataria dovesse, durante l'espletamento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D. Lgs. n. 36/2023.

È vietata la cessione del credito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel contratto.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per "l'affidamento del servizio per la gestione dei trattamenti dialitici (servizi infermieristici) presso il Centro Satellite del presidio ospedaliero di Treviso, per i pazienti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente Capitolato (Allegato n. 1), per le quali si prevede un onere economico di Euro 3.750,00= (euro tremilasettecentocinquanta,00) IVA 22% esclusa per tutta la durata del servizio (36 mesi).

ARTICOLO 31 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato: D.U.V.R.I. n. 1434